Redditi esteri

LA GUIDA SU IMPOSTE, PENSIONI E CONTRIBUTI PER RESIDENTI IN ITALIA



ACLI TRENTINE

LE ACLI INFORMANO
N. 8 – FEBBRAIO 2026

Risiedi in Italia ma hai redditi e patrimoni all'estero?

Con questa breve guida, le ACLI trentine vogliono offrirti uno strumento chiaro e pratico per orientarti nella **gestione dei redditi e patrimoni esteri quando sei residente in Italia.**

Nelle pagine di questo vademecum troverai informazioni aggiornate e spiegazioni semplici su tassazione, contributi previdenziali e diritti pensionistici, con indicazioni su come comportarti a seconda della tua situazione: lavoro dipendente o autonomo, pensione estera, immobili e/o attività finanziarie all'estero.

Infine, ti mostriamo come le ACLI possono supportarti nella gestione delle pratiche fiscali e previdenziali per evitare errori e sanzioni, con contatti utili e indicazioni sulle sedi presenti in Trentino e all'estero.

LE ACLI INFORMANO è una collana di "guide" pratiche per cittadini informati e consapevoli dei propri diritti.

Le misure illustrate potrebbero variare nel corso del tempo.

Per consultare tutti i vademecum e leggere le versioni sempre aggiornate, inquadra il QR Code o vai sul sito **aclitrentine.it**

Altri titoli:
Diventare genitori | ***Salute e diritti*** | ***Eredità e successione*** | ***Assistenti familiari***
Partita Iva | ***Locazioni*** | ***Sport***

Le cose da sapere in pillole

Avere redditi e/o patrimoni all'estero può comportare obblighi fiscali e previdenziali in Italia. Le regole principali ruotano attorno a un concetto chiave: la **residenza fiscale.**

LA RESIDENZA FISCALE: PERCHÉ È DECISIVA

La residenza fiscale determina dove e come devi pagare le imposte. Una persona è considerata residente in Italia se, per la maggior parte dell'anno **(183 giorni, o 184 negli anni bisestili)**, soddisfa almeno uno di questi criteri:

- ✓ iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;
- ✓ ha in Italia il domicilio, cioè il centro delle proprie relazioni personali e familiari;
- ✓ ha in Italia la dimora abituale o vi trascorre fisicamente almeno 183/184 giorni.

Se SEI residente fiscalmente in Italia

- ✓ *Hai l'obbligo di dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti: world wide taxation.**
- ✓ *Hai l'obbligo di dichiarare eventuali patrimoni, mobiliari e immobiliari, posseduti all'estero.*

Se NON SEI residente fiscalmente in Italia

- ✓ *Hai l'obbligo di dichiarare solo i redditi prodotti nel territorio italiano.*



GLI EFFETTI DELLA RESIDENZA IN ITALIA SUI REDDITI ESTERI

1. Tassazione e rischi di doppia imposizione

Ogni Paese ha proprie regole fiscali e può accadere che un reddito prodotto all'estero da una persona fiscalmente residente in Italia venga tassato sia dallo Stato estero sia dall'Italia.

Per evitare questo **doppio prelievo**, gli Stati stipulano **convenzioni bilaterali** che stabiliscono quale Paese ha il diritto di tassare ciascun tipo di reddito. L'Italia ha firmato oltre cento convenzioni contro le doppie imposizioni, consultabili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È quindi essenziale verificare sempre se tra l'Italia e il Paese estero esista una convenzione e cosa essa preveda.

Quando la convenzione non esiste o prevede la tassazione in entrambi gli Stati, si può ricorrere al **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero - entro precisi limiti e in certi casi.

! *Anche se il reddito è tassato all'estero, è fondamentale verificare se sia imponibile anche in Italia.*



2. Diritti previdenziali e contribuzione

Anche in tema di previdenza, le cose cambiano in base al Paese di destinazione. Vediamo come.

- **I Paesi che applicano i Regolamenti UE*** garantiscono:
  - **parità di trattamento** tra cittadini dei vari Stati;
  - **unicità della legislazione**: niente doppia contribuzione;
  - **esportabilità delle prestazioni**: possibilità di continuare a percepire le prestazioni maturate se ci si trasferisce;
  - **totalizzazione dei periodi assicurativi**: possibilità di cumulare i periodi di assicurazione ai fini del diritto alla pensione.

    Esempio: se ho lavorato dieci anni in Italia e dieci in Germania, potrò accedere alle pensioni che l'Italia riserva a chi ha almeno venti anni di lavoro, totalizzando i dieci anni in Italia e i dieci anni in Germania.

  *** Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e Svizzera**

- **Regno Unito:** dopo la Brexit, i diritti sono tutelati dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale*.

- **I Paesi extra-UE con convenzioni bilaterali** garantiscono principi simili ai Regolamenti UE.
  L'Italia ha sottoscritto convenzioni bilaterali con: Albania, Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capoverde, Israele, Jersey, Kossovo, Macedonia Nord, Moldova, Montenegro, Principato di Monaco, Quebec, San Marino, Santa Sede, Serbia, Tunisia, Turchia, U.S.A., Uruguay, Venezuela.

- **Nei Paesi extra-UE privi di specifici accordi bilaterali con l'Italia**, ai lavoratori dipendenti inviati all'estero viene garantito un livello essenziale di tutela previdenziale e assistenziale. Per attenuare il rischio di contribuzione doppia, è inoltre prevista una riduzione percentuale dei contributi dovuti dal datore di lavoro.

GLI STEP DA SEGUIRE

1. Verifica la **residenza fiscale.**

↳ **2.** Se la residenza fiscale è in Italia, verifica se è stata stipulata una **convenzione** contro le doppie imposizioni con riferimento alla tipologia di reddito percepito.

↳ **3.** Se è prevista la tassazione del **reddito in Italia**, indicalo nella tua dichiarazione dei redditi.

↳ **4.** Se hai **attività finanziarie o immobili all'estero**, indicali nella tua dichiarazione dei redditi.

↳ **5.** Verifica con il Patronato ACLI se hai accumulato **diritti previdenziali all'estero.**



A chi puoi rivolgerti?

Patronato ACLI e CAF ACLI hanno sedi in tutto il Trentino e in 22 Paesi esteri, dove offrono servizi di informazione, consulenza e orientamento. Inquadra il Qr Code e scopri dove siamo: *https://www.patronato.acli.it/oltre-i-confini/*

Sono residente in Italia e ho redditi da lavoro all'estero

1. TASSAZIONE

Se sei fiscalmente residente in Italia, i redditi da lavoro dipendente, autonomo o assimilati prodotti all'estero potrebbero dover essere soggetti a tassazione in Italia. **La regola dipende dal Paese in cui lavori, dalla tipologia di reddito e dall'esistenza o meno di una convenzione contro le doppie imposizioni.**

Lavoro dipendente

Devi dichiarare in Italia i redditi da lavoro estero quando:

- non esiste una convenzione tra l'Italia e il Paese estero in cui lavori o hai lavorato;
- la convenzione prevede la tassazione in entrambi gli Stati, cioè il reddito è imponibile sia all'estero sia in Italia;
- la convenzione prevede la tassazione esclusiva* in Italia.

In generale, le convenzioni seguono il modello OCSE che prevede la tassazione in entrambi gli Stati. Per le imposte versate all'estero, la/il contribuente residente in Italia può richiedere un **credito d'imposta**, cioè uno "sconto" pari alle imposte già pagate, entro i limiti previsti dalla legge. Sono previste eccezioni e, in determinate condizioni, il reddito potrebbe essere tassato **solo in Italia.**

Lavoro autonomo

In via generale, i redditi da lavoro autonomo percepiti da una/un professionista residente fiscalmente in Italia per prestazioni svolte all'estero sono **tassati in Italia**, in quanto Paese di residenza fiscale. Fa eccezione il caso in cui la/il professionista disponga all'estero di una **"base fissa"** - come un ufficio o uno studio - dalla quale vengono rese le prestazioni. In questa ipotesi, il reddito attribuibile a tale base fissa è assoggettato a tassazione anche nello Stato estero in cui l'attività è svolta, limitatamente al fatturato prodotto in quel Paese.



Lo sapevi che

*Alcuni lavoratori dipendenti che risiedono in Italia ma lavorano all'estero possono optare per la tassazione sulla **retribuzione convenzionale**, e non sullo stipendio reale. Questa possibilità vale quando il lavoro all'estero dura almeno 183 giorni in 12 mesi e il settore rientra in uno dei settori definiti annualmente con decreto ministeriale. Le retribuzioni convenzionali possono portare a imposte più basse, ma anche a contributi e pensione futuri più bassi, perché calcolati su un imponibile ridotto.*

2. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LAVORO ESTERO

I contributi previdenziali si versano generalmente **nel Paese in cui si svolge l'attività lavorativa** (principio di territorialità).

Se lavoro in Italia pago i contributi agli enti previdenziali italiani, se lavoro in Germania verserò i contributi al sistema di previdenza tedesco.

Gli accordi stipulati tra gli Stati e i regolamenti internazionali, dove previsti, evitano la **doppia imposizione contributiva**, garantendo l'unicità della legislazione applicabile.

Se il lavoro si svolge in uno Stato extra-UE non convenzionato o privo di accordi di sicurezza sociale, i contributi dovuti sono calcolati su retribuzioni convenzionali, aggiornate ogni anno dal Ministero del Lavoro. Questo meccanismo evita la doppia contribuzione ma garantisce comunque la copertura previdenziale minima italiana.



Effetti sulla futura pensione

Quando lo prevedono i regolamenti europei o le convenzioni internazionali, i periodi di lavoro svolti in Paesi diversi possono essere sommati (totalizzati) per raggiungere i requisiti necessari alla pensione. In alcuni Stati, la totalizzazione può comprendere anche periodi non lavorativi, come:

- **periodi di residenza** (ad esempio in Danimarca, Olanda, Australia, Canada);
- **periodi di cura di figli e figlie o di istruzione** (come in Germania).

Per verificare correttamente questi diritti esiste **l'Estratto contributivo internazionale**: si tratta di un documento che permette di far emergere, all'interno dell'estratto INPS, i periodi assicurativi maturati all'estero.

Attraverso questa procedura, il Patronato ACLI può dialogare direttamente con gli enti previdenziali stranieri e accertare se spettano contributi o periodi utili aggiuntivi. Non è raro che chi ha lavorato in Paesi come Regno Unito o Germania scopra, grazie a queste verifiche, di poter accedere alla pensione prima del previsto, valorizzando periodi di cui non era a conoscenza.

Mobilità temporanea



È possibile derogare al principio di territorialità, spiegato sopra, in caso di:

- **trasferta:** invio temporaneo presso un'altra sede della medesima azienda;
- **distacco:** messa a disposizione presso un datore di lavoro estero.

Quasi tutti gli accordi sottoscritti dall'Italia prevedono che, per periodi limitati, il lavoratore possa mantenere la copertura previdenziale italiana.

Sono residente in Italia e ho patrimoni all'estero

1. IMMOBILI ALL'ESTERO

Se sei residente in Italia e possiedi immobili all'estero sei tenuta/o:

- al **monitoraggio fiscale;**
- al pagamento dell'**IVIE**, l'Imposta Valore Immobili Esteri, quando dovuta.

Immobili non locati:

- se nello Stato estero l'immobile non è soggetto a imposte e non produce reddito, non va dichiarato ai fini reddituali in Italia;
- se nello Stato estero l'immobile è tassato, lo stesso reddito va tassato in Italia.

Immobili locati:

- se il Paese estero tassa il reddito derivante dalla locazione, in Italia va indicato l'importo dichiarato all'estero e spetta il credito d'imposta per le imposte pagate;
- se il Paese estero non tassa il reddito, in Italia si dichiara il canone ridotto del 15%.

Indipendentemente dalla produzione di reddito, il possesso di un immobile all'estero va riportato nella **dichiarazione dei redditi in Italia**, con applicazione dell'**IVIE** proporzionata a quota e periodo.

L'eventuale pagamento dell'imposta patrimoniale all'estero può essere sottratto dall'IVIE dovuta. Se l'imposta calcolata non supera i 200 euro, l'IVIE non è dovuta.



2. ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Se sei residente in Italia e possiedi investimenti o attività finanziarie all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia, sei tenuta/o:

- al **monitoraggio fiscale;**
- al pagamento dell'**IVAFE**, l'Imposta Valore Attività Finanziarie Estere, quando dovuta.

Sono esonerati:

- personale italiano che lavora all'estero per lo Stato italiano o enti internazionali (ONU, NATO, UE, OCSE);
- lavoratrici e lavoratori transfrontalieri;
- conti e depositi esteri con valore massimo annuo non oltre i 15.000 euro (se la giacenza media annua supera i 5.000 euro è dovuta l'IVAFE e quindi va dichiarato il c/c);
- attività affidate a intermediari finanziari italiani o contratti finanziari conclusi tramite essi, purché i redditi siano già tassati in Italia.

Quali attività sono soggette a IVAFE

Sono incluse **tutte le attività finanziarie "detenute all'estero"**, anche se conservate in cassette di sicurezza estere o presso intermediari non residenti. Tra queste:

- obbligazioni e titoli similari; titoli pubblici italiani o esteri emessi all'estero; certificati di massa; conti correnti e depositi; pronti contro termine; assicurazione vita; stock option; fondi pensione; gioielli e opere d'arte; metalli preziosi grezzi (solo monitoraggio e tassazione delle plusvalenze, non IVAFE).

L'IVAFE è calcolata sul valore dell'attività ed è proporzionata alla quota di possesso e ai giorni di detenzione.

Cripto-attività

Per le cripto-attività non si applica l'IVAFE, ma la nuova **Imposta Cripto (IC)**, da pagare con le stesse modalità e scadenze delle imposte sui redditi: per il 2025 e 2026 è pari al 2 per mille del valore al 31/12.
Le **plusvalenze generate** dalle cripto-attività sono tassate senza alcuna franchigia: l'aliquota è del 26% per il 2025 e sale al 33% dal 2026.

Trading online

Il trading online consiste nell'acquisto e vendita di strumenti finanziari tramite piattaforme digitali. Se il **broker è estero** è obbligatorio:

- il **monitoraggio fiscale;**
- il pagamento dell'**IVAFE** sul valore al 31 dicembre;
- la **tassazione delle plusvalenze** con aliquota del 26%.

Le piattaforme attraverso cui si svolgono le attività legate alle cripto valute e al trading online sono spesso estere.

Sono residente in Italia e ho redditi da pensione estera

Cosa si intende per pensione estera

Sono considerate pensioni estere quelle erogate da enti pubblici o privati di uno Stato estero in relazione a periodi di lavoro svolti all'estero, percepite da persone fiscalmente residenti in Italia.

Come vengono tassate le pensioni estere

La tassazione varia in base alla natura della pensione - se pubblica o privata - e, in alcuni casi, alla cittadinanza del pensionato.

L'Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni con molti Paesi. In generale:

- **le pensioni private** sono tassate nel Paese di residenza della pensionata o pensionato (Italia);
- **le pensioni pubbliche** sono di norma tassate nel Paese che le eroga, con alcune eccezioni legate alla cittadinanza.

Se non esiste una convenzione, la pensione viene tassata sia all'estero sia in Italia, con la possibilità per la/il contribuente di ricevere un credito di imposta.



Alcuni esempi pratici

Australia → pensioni pubbliche e private sono tassate solo in Italia.

Belgio e Germania → le pensioni private sono tassate solo in Italia; le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia se la/il pensionata/o ha solo la nazionalità italiana, solo nel Paese estero in caso di doppia nazionalità.

Svizzera → le pensioni private sono tassate solo in Italia; le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se la/il pensionata/o ha nazionalità svizzera, altrimenti solo in Italia; le pensioni AVS accreditate su conto italiano subiscono una ritenuta del 5% e non vanno dichiarate in Italia.

Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela → le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se la/il contribuente ha la nazionalità italiana; le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.



Tutele e welfare in Italia

Detrazioni e deduzioni

Una/un contribuente fiscalmente residente in Italia che percepisce redditi di fonte estera inclusi nella base imponibile IRPEF può beneficiare delle ordinarie deduzioni e detrazioni previste, al pari di chi percepisce redditi prodotti in Italia. Ad esempio, i redditi da lavoro dipendente estero, se tassati in IRPEF, consentono di utilizzare detrazioni per **spese sanitarie, scolastiche, ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.** Questo perché la possibilità di fruire di tali agevolazioni dipende dalla residenza fiscale e non dall'origine del reddito, purché questo concorra alla formazione dell'IRPEF.

Misure di welfare

Le prestazioni di welfare italiane possono, in alcuni casi, essere fruite anche da chi si trasferisce all'estero, ma le regole variano in base al tipo di beneficio e al Paese di destinazione.
In ambito UE, le tutele legate a **malattia e maternità** sono generalmente esportabili e continuano ad essere garantite. Diverso è il caso delle **prestazioni assistenziali**, come quelle per le persone invalide civili o gli interventi contro l'esclusione sociale (ADI, Carta acquisti, ecc.), che richiedono la presenza stabile sul territorio nazionale e non sono quindi riconosciute a chi risiede all'estero.

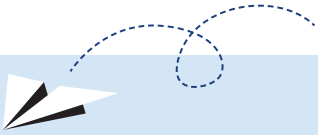
Per quanto riguarda l'**Assegno unico e universale per i figli**, sono richiesti sia la residenza fiscale sia il domicilio in Italia. Di conseguenza, le persone iscritte all'A.I.R.E.*, con residenza fiscale all'estero, non hanno diritto alla prestazione.



Può invece accedervi la/il componente del nucleo familiare che lavora all'estero ma mantiene la residenza fiscale in Italia, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Disoccupazione al rientro dall'estero (NASpI)

Chi rientra in Italia dopo un lavoro subordinato all'estero e perde involontariamente l'occupazione può avere diritto alla **NASpI**, se risultano almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.
L'indennità è calcolata sulla retribuzione media imponibile e decorre già dall'ottavo giorno dalla cessazione del lavoro, se la domanda è presentata tempestivamente. È quindi fondamentale rivolgersi subito a un Patronato per non perdere il diritto alla prestazione.



"Rientro dei cervelli"

Dal periodo d'imposta 2024 è operativo un **regime fiscale agevolato** per chi, dopo aver trasferito la residenza all'estero, rientra stabilmente in Italia. I redditi di lavoro dipendente e assimilati, così come quelli di lavoro autonomo prodotti nel territorio italiano, concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro, a condizione che siano rispettati specifici requisiti. Il beneficio si applica a partire dall'anno del rientro e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Iscrizione all'A.I.R.E. in sintesi

L'iscrizione all'A.I.R.E. rappresenta un **diritto e un dovere** per le cittadine e i cittadini italiani che trasferiscono la propria dimora abituale all'estero, inclusi i Paesi UE. Deve essere effettuata **entro 90 giorni dal trasferimento**, tramite il Comune di ultima residenza o l'Ufficio consolare competente. È gratuita, comporta la cancellazione dall'anagrafe dei residenti in Italia ed è indispensabile per usufruire dei servizi consolari e per l'esercizio di diritti fondamentali, come il voto o il rinnovo di patente di guida o passaporto.

Parole utili

- **WORLD WIDE TAXATION:** *principio in base al quale tutte le persone residenti in un dato Paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato di appartenenza che quelle originate fuori dal territorio dello Stato stesso.*
- **SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE:** *la protezione sociale delle cittadine e dei cittadini di un Paese, residenti abitualmente in un altro Paese, garantita attraverso una regolamentazione internazionale.*
- **TASSAZIONE ESCLUSIVA:** *un reddito è assoggettato a tassazione in un unico Stato (quello di residenza o quello in cui è prodotto). Si differenzia dalla tassazione concorrente, in base alla quale un reddito è assoggettato a tassazione sia nello Stato in cui è stato prodotto sia in quello di residenza del percettore.*
- **A.I.R.E.:** Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, *contiene i dati delle cittadine e dei cittadini che risiedono all'estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi, o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza. Info per iscrizioni → sul sito del Ministero degli Affari Esteri o dell'Interno.*

Le sedi ACLI



Scopri gli indirizzi delle sedi →

ACLI TRENTINE

0461 277 277
| www.aclitrentine.it | info@aclitrentine.it

© Copyright 2026 - Acli Servizi Trentino Srl - Tutti i diritti sono riservati
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente vademecum senza la previa autorizzazione scritta.